

**DELIBERAZIONE 8 NOVEMBRE 2012  
464/2012/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  
E MISURA E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI GAS DI PETROLIO  
LIQUEFATTI PER GLI ANNI DAL 2002 AL 2009, NELLA FRAZIONE FRASNADDELLO, DEL  
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME (BG)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 8 novembre 2012

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (RTDG);
- la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- la deliberazione 1 marzo 2012, 61/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 61/2012/R/gas);
- la deliberazione 30 marzo 2012, 110/2012/S/gas.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 61/2012/R/gas, l'Autorità ha deliberato di avviare un procedimento allo scopo di:
  - accertare quali condizioni tariffarie ed economiche siano state effettivamente praticate, in relazione allo svolgimento dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate, dalla società Autogas Orobica S.p.A. (di seguito: la società), nel periodo 2002-2009, nella frazione Frasnadello, del Comune di San Pellegrino Terme (BG) (di seguito: frazione Frasnadello);
  - acquisire gli elementi necessari che consentano di determinare il valore delle tariffe per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, nel periodo 2002-2009, nella frazione Frasnadello;
  - eventualmente determinare le opzioni tariffarie per i predetti servizi;
- con nota del 23 aprile 2012 (prot. AU 12503 del 23 aprile 2012) la società ha trasmesso alla Direzione infrastrutture e alla Direzione Mercati le informazioni necessarie alla determinazione del valore delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per gli anni dal 2002 al 2009 e all'accertamento delle condizioni economiche di fornitura effettivamente praticate nella frazione Frasnadello.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- dagli elementi trasmessi dalla società nel corso del procedimento risulta che la medesima abbia svolto, nel periodo 2002-2009, attività di fornitura di gas diversi dal naturale nella frazione Frasnadello senza procedere alle comunicazioni previste dalla normativa in vigore;
- la Direzione Infrastrutture e la Direzione Mercati dell'Autorità hanno accertato le condizioni tariffarie applicate nei periodi considerati nella frazione Frasnadello, acquisendo gli elementi necessari alla determinazione del valore delle opzioni tariffarie e verificando le componenti delle condizioni economiche di fornitura calcolate dalla società;
- dalle verifiche effettuate è emerso che la società abbia applicato tariffe di fornitura, opzioni tariffarie e condizioni economiche di fornitura non coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente;
- con lettera del 4 ottobre 2012 (prot. Autorità 30650), gli uffici dell'Autorità hanno effettuato la comunicazione prevista dall'articolo 16, comma 1, del dPR 244/01 alla società, indicando le modalità di determinazione e i valori tariffari definiti ad inizio di ciascun anno.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessario determinare, relativamente alla frazione Frasnadello, le condizioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate per gli anni dal 2002 al 2009 e indicare le ulteriori condizioni economiche di fornitura così come riportate nella Tabella 1

## DELIBERA

1. di determinare, per gli anni dal 2002 al 2009, con riferimento al servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale svolto nella frazione Frasnadello del Comune di San Pellegrino Terme (BG), le condizioni tariffarie, come riportate nella Tabella 1
2. di indicare, con riferimento al servizio di fornitura svolto nel periodo dal 2002 al 2009 nella medesima frazione Frasnadello, le ulteriori componenti delle condizioni economiche di fornitura, come riportate nella Tabella 1, che dovranno essere aggiornate in corso d'anno secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
3. di prevedere che condizioni tariffarie, di cui al punto 1 e le condizioni economiche di fornitura, di cui al punto 2 siano applicate dalla società Autogas Orobica S.p.A.;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di San Pellegrino Terme (BG) nella persona del Sindaco pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Autogas Orobica S.p.A..
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it);

8 novembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*